



PROVINCIA DI TREVISO

Pescare in Provincia di Treviso

**VADEMECUM PER IL PESCATORE
2010**

Le novità introdotte dalla LR n°4/2009
modifica della LR n°19/1998
“Norme per la tutela delle risorse
idrobiologiche e della fauna ittica e per la
disciplina dell’esercizio della pesca nelle
acque interne e marittime interne della
Regione Veneto”.



Estratto del Regolamento Provinciale
della Pesca in provincia di Treviso



Il mondo della pesca nella Marca, registra numeri in continua crescita: sono 20.000 i pescatori, 1.000 in più rispetto allo scorso anno; circa un quarto di questi appassionati è rappresentato dai ragazzi che, sempre più, si avvicinano alla pratica di questo sport. La pesca, in

provincia di Treviso, si posiziona al quarto posto per importanza tra le varie discipline sportive. Una passione, dunque, che accomuna moltissimi trevigiani, e che, come Amministrazione Provinciale, ci impegniamo da sempre ad incrementare attraverso diverse iniziative, quali la modifica di legge sulla licenza di pesca e la scuola di pesca per i ragazzi della scuola primaria.

L'attività sportiva è anche una scuola di vita, è importante far crescere nelle nuove generazioni il rispetto dell'ambiente, delle acque e della fauna ittica.

Fiducioso che negli anni, i numeri di questa appassionante disciplina sportiva possano continuare a crescere, rivolgo a tutti un caloroso saluto.

Leonardo Muraro
Presidente della Provincia di Treviso



Questo vademecum si propone di informare il pescatore sulle novità normative regionali in materia di pesca e sulle modalità di pesca in provincia di Treviso.

Dal 1° aprile 2009, con l'approvazione della L.R. N° 4/2009 è entrata in vigore una modifica della L.R. N° 19/1998 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

Questa modifica, fortemente voluta dalla Provincia di Treviso, ha introdotto una importante novità sulla licenza di pesca dilettantistico-sportiva.

Oggi la licenza di pesca è costituita dall'attestazione di versamento della tassa di concessione regionale e da un documento d'identità. Per i minori di 14 anni e gli anziani oltre i 70 anni è previsto l'esonero dal pagamento della tassa. Si tratta quindi di una importante novità nella direzione di una semplificazione amministrativa.

L'opuscolo, inoltre, si propone di riassumere le principali modalità per esercitare la pesca nelle acque trevigiane, perchè ritengo che una corretta e puntuale informazione sia uno strumento indispensabile per l'esercizio dell'attività alieutica.

Mirco Lorenzon
Assessore alla Caccia e Pesca

Cosa serve per pescare in provincia di Treviso?

1) LICENZA DI PESCA DILETTANTISTICO SPORTIVA

Per esercitare la pesca dilettantistico sportiva, è necessario essere in possesso di licenza di pesca, costituita dall'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale esibita unitamente ad un valido documento d'identità. Nel versamento devono essere riportati, in modo chiaro e leggibile, i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento.

La licenza dilettantistico sportiva può essere:

- di **tipo B** per i residenti in provincia di Treviso o per italiani residenti all'estero;
- di **tipo D** per gli stranieri residenti all'estero.

Di seguito viene riportato il modello di bollettino del c.c.p. n. 155309, intestato alla Regione Veneto - Pesca Provincia di Treviso, su cui eseguire il pagamento della tassa di concessione:

AD UN CONTROLLO È NECESSARIO ESIBIRE SIA LA RICEVUTA DEL VERSAMENTO CHE IL DOCUMENTO D'IDENTITÀ. LA MANCATA ESIBIZIONE DELL'UNO O DELL'ALTRO COMPORTA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI € 102,00

IL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO PER I MINORI DI 14 ANNI È COSTITUITO DA UNA FOTO AUTENTICATA O UN CERTIFICATO ANAGRAFICO CON FOTO O DA UN CERTIFICATO DI NASCITA PER L'ESPATRIO

Per la **licenza di tipo B** la tassa di concessione regionale è pari a:

- € 22,72 per adulti da 18 a 70 anni e va esibita con un valido documento d'identità;
- € 4,54 per minori da 14 a 18 anni e va esibita con un valido documento d'identità;

Il versamento ha validità dalla data di effettuazione fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo.

- Non è dovuto alcun versamento per minori di 14 anni, è sufficiente un documento di riconoscimento;
- Non è dovuto alcun versamento per ultra 70 anni, è sufficiente un valido documento di riconoscimento.

Per la **licenza di tipo D** (per stranieri non residenti in provincia di Treviso) la tassa di concessione regionale è pari a:

- € 8,52 e va esibita con un valido documento d'identità;

Il versamento ha validità tre mesi dalla data di effettuazione.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -		CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -	
BancoPosta		BancoPosta	
<p>€ sul C/C n. 155309 di Euro <input type="text"/></p> <p>IMPORTO IN LETTERE _____</p> <p>INTESTATO A _____</p> <p>REGIONE VENETO PESCA PROV. TREVISO</p> <p>TASSE CC.RR. SERVIZIO TESORERIA</p> <p>CAUSALE _____</p> <p>LICENZA DI PESCA DILETTANTISTICO-SPORTIVA L.R. 19/1998</p> <p>NATO A _____ IL _____</p> <p>ESEGUITO DA _____</p> <p>VIA - PIAZZA _____</p> <p>CAP _____</p> <p>LOCALITA' _____</p> <p>AVVERTENZE</p> <p>Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature. La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni. Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.</p> <p>BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE _____</p> <p>IMPORTANTE: NON SCRIVERE SUL RETRO DELLA RICEVUTA DI ACCREDITO</p>		<p>€ sul C/C n. 155309 di Euro <input type="text"/></p> <p>TD 451 IMPORTO IN LETTERE _____</p> <p>INTESTATO A _____</p> <p>REGIONE VENETO PESCA PROV. TREVISO</p> <p>TASSE CC.RR. SERVIZIO TESORERIA</p> <p>CAUSALE _____</p> <p>LICENZA DI PESCA DILETTANTISTICO-SPORTIVA L.R. 19/1998</p> <p>NATO A _____ IL _____</p> <p>ESEGUITO DA _____</p> <p>VIA - PIAZZA _____</p> <p>CAP _____ LOCALITA' _____</p> <p>BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE _____</p> <p>IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE</p> <p>importo in euro _____ numero conto _____ tipo documento _____</p>	

00155309< 451>

2) TESSERINO REGIONALE PER LA ZONA SALMONICOLA (ZONA "A")

La provincia di Treviso è divisa in zona salmonicola (zona A) e zona ciprinicola (zona B). Nella cartina è evidenziato il confine tra le due zone:



Alcuni tratti di corsi d'acqua, (indicati in colore) sono dati in concessione per la pesca sportiva ad associazioni di pescatori.

Per pescare nelle acque libere della zona salmonicola (zona A) è necessario essere muniti, oltre che della licenza, del tesserino regionale che viene rilasciato dalla propria provincia di residenza, nel caso di pescatori Veneti.

IN ACQUE IN CONCESSIONE
DI PESCA SPORTIVA I SOCI
ANNUALI O TEMPORANEI
SONO ESENTATI DAL
PAGAMENTO DEL
CONTRIBUTO PROVINCIALE
E DAL POSSESSO DEL
TESSERINO REGIONALE

PER MAGGIORI DETTAGLI
SULLE CONCESSIONI,
VISITARE IL SITO INTERNET:
www.provincia.treviso.it
NELL'APPOSITA SEZIONE
CACCIA E PESCA

Le Province Venete rilasciano il tesserino regionale anche a pescatori residenti in altre regioni d'Italia. Il tesserino regionale può essere ritirato presso l'Ufficio Pesca provinciale, presso il Comune di residenza, presso Associazioni di pescatori o presso negozi delegati.

L'esercizio della pesca è subordinato al pagamento di un contributo annuale (anno solare), comprensivo del costo del tesserino regionale.

Residenti in provincia di Treviso

- da 14 a 70 anni: versamento di € 10,00
- minori di 14 anni e ultra 70 anni:
versamento di € 1,00

NON residenti in provincia di Treviso (residenti in altre province Venete)

- versamento di € 40,00 (il tesserino va ritirato nella propria provincia di residenza)

NON residenti nella regione Veneto (valevole per l'intero anno solare per la pesca sia in zona A che in zona B)

- versamento di € 40,00

I versamenti suddetti vanno effettuati:

- su bollettino di c.c.p. n. 12225314 intestato a **Amministrazione Provinciale di Treviso – Servizio Tesoreria**.
Causale: Oneri pesca Residenti/Non Residenti
- presso qualsiasi agenzia Unicredit
- in contanti presso l'Ufficio Pesca Provinciale

LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1998, n. 19 (modificata con L.R. 13 marzo 2009, n. 4)

“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

La L.R. n. 19/1998 dalla sua prima pubblicazione è stata oggetto di alcune modifiche, che hanno integrato e aggiornato alcuni aspetti, indispensabili per una migliore gestione delle acque, della fauna ittica e della pesca.

Con l’ultima modifica del 2009, sono state introdotte importanti novità, soprattutto per quanto riguarda la licenza di pesca dilettantistico sportiva.

Di seguito vengono riportati gli articoli della legge, che riguardano appunto i documenti necessari per l’esercizio della attività alieutica.

Estratto dell’art. 9 - Licenze di pesca

1. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell’eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca, rilasciata dalla provincia di residenza in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali nonché nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

2. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Veneto.

3. Per i residenti in Veneto la **licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B)** è costituita dall’attestazione del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento; le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale devono essere esibite unitamente

ad un valido documento di identità e hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell’anno successivo.

Art. 10 - Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per minori e anziani

1. Per i minori compresi tra i quattordici e i diciotto anni di età, viene concessa una riduzione dell’ottanta per cento della tassa di concessione regionale. Le ricevute di versamento ridotto, effettuate prima del compimento del diciottesimo anno di età, hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell’anno successivo.

2. I minori di anni quattordici e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età, residenti in Veneto, possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva senza aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale purché muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Art. 11 - Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per i residenti all’estero

1. I cittadini italiani residenti all’estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva muniti dell’attestazione di versamento della tassa di concessione prevista per la **licenza di pesca di tipo B** secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.

2. I pescatori stranieri residenti all’estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva se in possesso dell’attestazione di versamento della tassa di concessione per **licenza di pesca di tipo D**, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, con validità di mesi tre, da esibire unitamente a un documento di identità.

Il Regolamento Provinciale della Pesca

La L.R. n. 19/1998 disciplina in particolare modo la pesca, assegnando alla Regione Veneto le funzioni di coordinamento e di indirizzo e delegando alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative in materia, che vengono attuate per mezzo di un Regolamento.

Il Regolamento Provinciale sulla Pesca disciplina nel dettaglio la modalità di coltivazione delle acque, i modi di pesca, gli strumenti e le esche consentite, le limitazioni di cattura, i periodi di divieto e le dimensioni minime di cattura dei pesci.

Di seguito viene riportato un riassunto delle principali norme disciplinate dal Regolamento.

Suddivisione delle acque interne

Zona salmonicola (zona "A"): comprende le acque situate nel territorio a nord della linea di demarcazione che si identifica con il tratto dell'incrocio tra la SS. N. 307, fra Loreggia e Resana ed il confine con la provincia di Padova e, lungo il confine stesso, fino all'incrocio con la strada Levada-Badoere; da questo punto con la strada Badoere-Le Ongarie-Via Costa Mala, fino all'incrocio con la Noalese e quindi per Canizzano-Sant'Angelo fino all'incrocio, a Treviso, con la linea ferroviaria Vicenza-Treviso; da qui con la linea ferroviaria Treviso-Oderzo, fino ad Oderzo, proseguendo poi in direzione di Motta di Livenza lungo la S.S. n. 53, fino al confine con la provincia di Venezia, con esclusione dei laghi di Lago e Santa Maria e canale Stret, canale Malgher e canale di Gronda, che vanno inclusi nella zona "B".

Zona ciprinicola (zona "B"): comprende tutte le acque esistenti a valle della zona "A", nonché le acque sopraindicate. (Art. 1).

Quantità di catture consentite al pescatore dilettante-sportivo

Al pescatore dilettante-sportivo, sia in zona A che in zona B, è consentita la cattura giornaliera di non più

di Kg. 5 di pesce, salvo il caso in cui tale limite venga superato dall'ultimo capo catturato.

Le specie alloctone (esclusa la trota iridea) non concorrono alla formazione del quantitativo dei 5 Kg. e né è, inoltre, vietata la reimmissione nell'ambiente acquatico (Art. 5).

Sempre nel rispetto dei 5 kg giornalieri, in acque libere della zona A, è possibile catturare fino ad un massimo di 5 salmonidi (compresa la trota iridea), di cui un solo temolo e 1 sola trota marmorata/ibrido.

Lunghezze minime di cattura dei pesci

- **trota marmorata** (*Salmo trutta marmoratus*) e i suoi ibridi: cm. 40
- **trota fario** (*Salmo trutta trutta*): cm. 22
- **trota fario** nei fiumi Piave e Livenza: cm. 25
- **temolo** (*Thymallus thymallus*): cm. 35
- **coregone** (*Coregonus lavaretus*): cm 30
- **persico reale** (*Perca fluviatilis*): cm 20
- **persico reale** nei laghi e bacini artificiali: cm 12
- **tinca** (*Tinca tinca*): cm 25
- **carpa** (*Cyprinus carpio*): cm 30
- **barbo** (*Barbus plebejus*): cm 20
- **cavedano** (*Leuciscus cephalus*): cm 20
- **savetta** (*Chondrostoma soetta*): cm 20
- **pigo** (*Rutilus pigus*): cm 20
- **lucio** (*Esox lucius*): cm 45
- **anguilla** (*Anguilla anguilla*): cm 40

Periodi di divieto di pesca

PER UN'ATTIVITÀ DI PESCA CONSAPEVOLE È UTILE CONSULTARE IL TESTO INTEGRALE ED AGGIORNATO DEL REGOLAMENTO SUL SITO INTERNET:
www.provincia.treviso.it
NELL'APPOSITA SEZIONE CACCIA E PESCA

Salmonidi e Coregone	dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo, ad esclusione della trota iridea e del salmerino americano
Temolo	dall'ultimo lunedì di settembre al 15 maggio
Persico reale	dal 1° aprile al 31 maggio
Tinca e carpa	dal 15 maggio al 30 giugno
Luccio	dal 1° gennaio al 31 marzo
Gambero di fiume (<i>Austropotamobius pallipes</i> spp.)	dal 1° gennaio al 31 dicembre
Scazzone	dal 1° marzo al 30 aprile
Storione (tutte le specie)	dal 1° gennaio al 31 dicembre
Lampreda padana	dal 1° gennaio al 31 dicembre

PROVINCIA DI TREVISO
SERVIZIO CACCIA, PESCA E AGRICOLTURA
Edificio 9
Via Cal di Breda, 116 - 31100 TREVISO

ORARI SPORTELLO PESCA
martedì e giovedì: 9,00 - 11,00 - mercoledì: 15,00 - 16,00
Tel: 0422/656246/251 - Fax: 0422/656178

bgrava@provincia.treviso.it
castagnaivana@provincia.treviso.it



PROVINCIA DI TREVISO
Assessorato alla Caccia e Pesca

Progetto a cura di: Servizio Caccia, Pesca e Agricoltura
Coordinamento generale: Carlo Rapicavoli Paolo Pagnani
Coordinamento di progetto: Barbara Grava Vanin